Diapositiva 1

Diapositiva 2

La politica antitrust americana

24/05/2024

Gli Stati Uniti vantano una lunga tradizione in materia di normativa antitrust. Già dalla seconda metà del XIX secolo, la concentrazione del potere economico nelle mani di pochi grandi attori ha spinto il governo a intervenire per monitorare i tentativi di monopolizzazione, le posizioni dominanti e gli eventuali abusi.

Le principali leggi che ancora oggi costituiscono il fondamento della politica della concorrenza negli Stati Uniti sono:

- lo Sherman Antitrust Act del 1890,
- il Clayton Antitrust Act del 1914
- il Federal Trade Commission Act del 1914.

Diapositiva 3

Lo Sherman Act

Lo Sherman Antitrust Act del 1890 si articola in due sezioni principali. La prima regola le pratiche restrittive della concorrenza, con particolare attenzione ai cartelli tra imprese, dichiarando illegali qualsiasi contratto, associazione o accordo che limiti il commercio tra Stati o con nazioni estere. La seconda sezione disciplina il potere monopolistico e i tentativi di monopolizzazione, considerati un "reato grave" e punibili con sanzioni penali.

Tuttavia, i monopoli non sono illegali di per sé; il potere monopolistico ottenuto per meriti non è contrario alla legge. La normativa mira a prevenire e punire i comportamenti illegali volti a raggiungere o mantenere posizioni dominanti, valutati dall'Autorità secondo criteri di ragionevolezza, noti come la "rule of reason".

Lo Sherman Antitrust Act non solo vieta le intese restrittive, ma anche l'uso di pratiche abusive per ottenere o mantenere un monopolio, garantendo così una concorrenza leale nel mercato.

Diapositiva 4

Il Clayton Antitrust Act

Sebbene lo Sherman Antitrust Act del 1890 rappresentasse un passo importante nel regolare le pratiche restrittive della concorrenza e i tentativi di monopolizzazione da parte di imprese indipendenti, la legge non affrontava il tema delle fusioni e acquisizioni. Di conseguenza, le imprese che usavano tali strategie per raggiungere una posizione monopolistica sfuggivano alla giurisdizione dello Sherman Antitrust Act.

Nel 1914, per colmare questa lacuna normativa, fu introdotto il Clayton Antitrust Act, che ampliò il campo di azione della politica antitrust americana includendo la regolamentazione delle fusioni e acquisizioni, considerate potenzialmente dannose per la concorrenza in determinate circostanze. I

noltre, la legge introdusse disposizioni specifiche per pratiche restrittive della concorrenza non coperte dallo Sherman Act, come la discriminazione dei prezzi, le vendite abbinate e gli accordi di esclusiva. Secondo il Clayton Antitrust Act, le fusioni, le acquisizioni e le altre pratiche menzionate non sono vietate in sé, ma solo se si determina che comportano una significativa riduzione della concorrenza.

Diapositiva 5

Il Federal Trade Commission Act

Il Federal Trade Commission Act del 1914 rappresenta un pilastro fondamentale nella cornice normativa antitrust degli Stati Uniti. Questa legge istituì la Federal Trade Commission (FTC), la prima agenzia di governo incaricata specificamente di monitorare, valutare e intervenire nei casi di pratiche restrittive della concorrenza.

La FTC può avviare azioni sia in risposta alle segnalazioni di imprese concorrenti che ritengono di essere danneggiate da pratiche sleali dei loro rivali, sia in seguito a rapporti di altre agenzie governative o indagini giornalistiche. Inoltre, oltre alla supervisione della concorrenza, la FTC si occupa della tutela dei consumatori e delle questioni legate alla pubblicità ingannevole.

La sua creazione ha rappresentato un importante passo verso l'attuazione di una politica antitrust più efficace e dinamica negli Stati Uniti, garantendo una maggiore vigilanza sulle pratiche commerciali scorrette e sul rispetto dei principi di concorrenza leale nel mercato.

Diapositiva 6

FTC e le Big-tech

Negli ultimi anni, con l'ascesa delle grandi piattaforme tecnologiche e il crescente ruolo dell'economia digitale, la FTC ha intensificato la sua attenzione verso i comportamenti anticoncorrenziali nel settore tecnologico. In particolare, l'agenzia ha avviato indagini e azioni legali contro colossi come Google, Facebook, Apple e Amazon, accusati di sfruttare la loro posizione dominante per soffocare la concorrenza. Queste azioni riflettono un crescente consenso politico e sociale sulla necessità di regolamentare più rigorosamente le grandi imprese tecnologiche.

Inoltre, la FTC ha aggiornato le sue linee guida sulla fusione e acquisizione per riflettere meglio le realtà del mercato contemporaneo. Questi aggiornamenti mirano a prevenire fusioni che potrebbero ridurre la concorrenza in settori cruciali come la sanità, la tecnologia e i beni di consumo.

Diapositiva 7

FTC e protezione dei dati dei consumatori

La Federal Trade) Commission svolge un ruolo cruciale nella protezione dei dati dei consumatori negli Stati Uniti. La sua missione in questo ambito si concentra principalmente sulla prevenzione delle pratiche ingannevoli e sleali riguardanti la raccolta, l'uso e la protezione dei dati personali.

Negli ultimi anni, con l'aumento delle preoccupazioni legate alla privacy e alla sicurezza dei dati, la FTC ha intensificato le sue attività di controllo e regolamentazione.

La FTC indaga e prende provvedimenti contro aziende che non rispettano le proprie politiche di privacy o che espongono i dati dei consumatori a rischi indebiti. Ha condotto azioni legali significative contro grandi aziende tecnologiche, imponendo multe e accordi di supervisione per migliorare le pratiche di gestione dei dati.

Diapositiva 8

La politica antitrust cinese

La politica antitrust cinese si è sviluppata significativamente negli ultimi decenni, riflettendo l'evoluzione dell'economia del paese e il suo crescente ruolo nel commercio globale.

Inizialmente, la Cina adottò misure limitate per regolamentare la concorrenza, ma con la rapida crescita economica e l'espansione delle imprese, è emersa la necessità di un quadro normativo più robusto.

La svolta avvenne nel 2008 con l'introduzione della legge antimonopolio, che stabilì le basi per una politica antitrust moderna e articolata. Questa legge fu progettata per prevenire pratiche monopolistiche, promuovere una concorrenza leale e proteggere gli interessi dei consumatori.

24/05/2024

Diapositiva 9

La State Administration for Market Regulation

L'Autorità principale responsabile dell'applicazione della legge antimonopolio è la State Administration for Market Regulation (SAMR), istituita nel 2018 attraverso una riorganizzazione delle precedenti agenzie antitrust. La SAMR ha il compito di indagare su fusioni e acquisizioni, controllare gli abusi di posizione dominante e contrastare le pratiche di cartello. Le autorità cinesi hanno adottato un approccio rigoroso e proattivo, incrementando le ispezioni e le sanzioni per le violazioni delle norme antitrust.

Con l'ascesa di colossi come Alibaba, Tencent e Baidu, la SAMR ha intensificato il controllo su questi giganti per evitare che sfruttino la loro posizione dominante per limitare la concorrenza. Le autorità cinesi hanno intrapreso azioni significative, come multe consistenti e ordini di ristrutturazione aziendale, per garantire un mercato più equo e competitivo.

Diapositiva 10

La politica antitrust europea

In Europa, l'approccio alle concentrazioni di potere di mercato è stato significativamente diverso rispetto agli Stati Uniti, soprattutto nella prima metà del XX secolo. Sebbene la concorrenza fosse teoricamente desiderabile, le economie europee erano allora ancora relativamente chiuse e caratterizzate da barriere commerciali che ostacolavano l'integrazione dei mercati.

Questa situazione costringeva le imprese a ottenere, attraverso le vendite nei mercati nazionali, una scala produttiva e un livello di efficienza tali da poter competere a livello internazionale.

Di conseguenza, i governi europei adottavano politiche che non contrastavano la crescita dimensionale delle imprese, ma la favorivano, promuovendo la creazione di "campioni nazionali". Questo contesto ha comportato uno sviluppo limitato della normativa antitrust in Europa, che è rimasta poco applicata fino al secondo dopoguerra.

24/05/2024

Diapositiva 11

Dal mercato unico un cambio di prospettiva

Solo successivamente, con la progressiva integrazione economica europea, è emersa l'esigenza di un quadro normativo antitrust più robusto, simile a quello statunitense, per garantire una concorrenza leale e aperta all'interno del mercato unico europeo.

Da allora il principale obiettivo delle leggi a tutela della concorrenza è quello di favorire la competizione all'interno del Mercato Unico europeo, come principio centrale che guida il processo di integrazione economica europea.

Le norme fondamentali della politica antitrust europea sono oggi contenute nel Trattato sul **Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)**, nato con la firma del Trattato di Lisbona nel 2007. Gli articoli del TFUE che delineano il quadro normativo in materia di tutela della concorrenza in Europa sono l'articolo 101 (che disciplina gli accordi e le associazioni tra imprese), l'articolo 102 (che vieta l'abuso di posizione dominante), l'articolo 107 e 108 (in materia di aiuti di Stato).

Diapositiva 12

L’articolo 101

L'articolo 101 dichiara incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, le associazioni di imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano l'oggetto o l'effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno. Tra questi accordi, sono esplicitamente vietati quelli che fissano direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita, limitano o controllano la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, ripartiscono i mercati o le fonti di approvvigionamento, applicano condizioni dissimili per prestazioni equivalenti nei rapporti commerciali, causando uno svantaggio competitivo, e subordinano la conclusione di contratti all'accettazione di prestazioni supplementari senza legame con l'oggetto dei contratti stessi. Tuttavia, queste disposizioni possono essere dichiarate inapplicabili se gli accordi tra imprese contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico.

Diapositiva 13

L’articolo 102

L'articolo 102 regola gli abusi di potere monopolistico, dichiarando incompatibile con il mercato interno e vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante, nella misura in cui ciò possa pregiudicare il commercio tra Stati membri.

Tra le pratiche abusive menzionate dalla normativa rientrano: l'imposizione di prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque; la limitazione della produzione, degli sbocchi o dello sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; l'applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti nei rapporti commerciali, causando uno svantaggio concorrenziale; e il subordinamento della conclusione di contratti all'accettazione di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Diapositiva 14

L’articolo 107

L'articolo 107 regola gli aiuti di Stato, dichiarandoli incompatibili con il mercato interno nella misura in cui influenzino gli scambi tra Stati membri. Sono vietati gli aiuti concessi dagli Stati o tramite risorse statali che, favorendo specifiche imprese o produzioni, distorcono o minacciano di distorcere la concorrenza.

Tuttavia, possono essere considerati ammissibili gli aiuti con finalità sociali concessi direttamente ai consumatori, quelli destinati a risarcire i danni causati da calamità naturali o altri eventi eccezionali, e gli aiuti volti a favorire lo sviluppo economico in regioni con un tenore di vita anormalmente basso o con alta disoccupazione.

Inoltre, sono ammissibili gli aiuti per la realizzazione di importanti progetti di interesse comune europeo o per affrontare gravi crisi economiche in uno Stato membro.

Diapositiva 15

L’articolo 108

L'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) stabilisce il quadro procedurale per il controllo degli aiuti di Stato all'interno dell'UE. In base a questo articolo, la Commissione Europea ha il compito di monitorare costantemente tutti i regimi di aiuto esistenti negli Stati membri per assicurare che non distorcano la concorrenza e il commercio tra Stati membri.

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione Europea qualsiasi progetto di concedere nuovi aiuti o modificare aiuti esistenti. La notifica deve avvenire prima che gli aiuti siano concessi. La Commissione esamina i progetti notificati per determinarne la compatibilità con il mercato interno. Se ritiene che l'aiuto possa essere incompatibile, avvia un'indagine formale e chiede ulteriori informazioni allo Stato membro.

Durante l'indagine, la Commissione può richiedere che lo Stato membro sospenda la concessione dell'aiuto fino a quando non sia stata presa una decisione finale. Se la Commissione conclude che l'aiuto è incompatibile, ne ordina la cessazione e il recupero degli aiuti già concessi.

L'articolo 108 prevede anche che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per eliminare gli aiuti incompatibili. La Commissione ha inoltre il potere di emanare regolamenti che stabiliscono le modalità di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, contribuendo così a garantire una concorrenza leale e il corretto funzionamento del mercato interno dell'UE.

Diapositiva 16

La politica antitrust italiana

In Italia, la prima legge a tutela della concorrenza venne istituita nel 1990, esattamente cento anni dopo lo Sherman Antitrust Act degli Stati Uniti. Durante la prima metà del XX secolo, la scarsa integrazione del mercato europeo spinse gli Stati europei, Italia inclusa, a favorire le concentrazioni di potere economico e l'emergere di "campioni nazionali" capaci di competere a livello internazionale, piuttosto che promuovere la concorrenza.

Questo approccio antitrust rimase rilevante in Italia anche dopo gli anni Cinquanta, nonostante in Europa stessero iniziando i processi di integrazione economica e la normativa sulla concorrenza si stesse allineando con quella americana.

Nel secondo dopoguerra, l'Italia consolidò l'idea di un ruolo significativo del governo in campo economico, sostenendo lo sviluppo industriale tramite imprese pubbliche in vari settori.

Questa politica industriale, volta a favorire la nascita di grandi imprese nazionali, risultava incompatibile con una normativa antitrust volta a contrastare i monopoli.

24/05/2024

Diapositiva 17

Evoluzione della politica Antitrust italiana

Alla fine degli anni Ottanta, con l'integrazione dell'Italia nell'economia europea, riemerse il dibattito sull'adozione di una normativa antitrust italiana. Tale normativa era vista come uno strumento essenziale per favorire i processi di privatizzazione e liberalizzazione che stavano caratterizzando molte economie occidentali, contrastando le concentrazioni di potere economico sia nel settore privato che in quello delle imprese pubbliche.

Questo culminò con l'istituzione della legge n. 287 del 1990, "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato". ***L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*** (**AGCM**), un organo collegiale autonomo e indipendente, è responsabile dell'applicazione di questa legge (art. 10).

La normativa si ispira all'antitrust europeo e, come sancito dall'articolo 1, si applica alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese.

Diapositiva 18

AGCM

L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, o Antitrust, è una istituzione amministrativa indipendente, creata dalla legge 287/1990.

Ha la funzione di garantire il corretto funzionamento del mercato in modo che agli operatori economici sia consentito di accedervi liberamente e di competere con pari opportunità.

Gli articoli che delineano essenzialmente il quadro della normativa antitrust italiana sono, in particolare, gli articoli dal 2 al 6.

L'AGCM, che si occupa di prevenire e sanzionare pratiche anticompetitive, lavora in sinergia con il governo italiano, che esercita il **Golden Power** per proteggere settori strategici da operazioni che potrebbero mettere a rischio la sicurezza nazionale.

Diapositiva 19

Articolo 3: Abuso di potere dominante

L'articolo 3 vieta l'abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Esso specifica che è proibito imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose. Inoltre, è vietato impedire o limitare la produzione, l'accesso al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori. L'articolo proibisce anche l'applicazione di condizioni diverse per prestazioni equivalenti nei rapporti commerciali, creando ingiustificati svantaggi per alcuni concorrenti. Infine, vieta di subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione di prestazioni supplementari non connesse con l'oggetto dei contratti stessi. Queste disposizioni mirano a prevenire comportamenti che possano distorcere la concorrenza e proteggere il mercato da pratiche che avvantaggiano indebitamente imprese in posizione dominante, in linea con le normative europee.

Diapositiva 20

Articolo 2 e 4: Accordi

L'articolo 2 della legge antitrust italiana disciplina le intese restrittive della libertà di concorrenza, stabilendo il divieto per le imprese di stipulare accordi che abbiano l'obiettivo o l'effetto di impedire, restringere o falsare significativamente la concorrenza nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante. In particolare, sono vietate le intese che direttamente o indirettamente fissano i prezzi d'acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali. Inoltre, sono proibite le pratiche volte a impedire o limitare la produzione, l'accesso al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico.

L'articolo 2 proibisce anche le intese che ripartiscono i mercati o le fonti di approvvigionamento tra le imprese. Infine, è vietata l'applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti nei rapporti commerciali, che possano svantaggiare alcuni concorrenti.

L'Autorità può comunque autorizzare, con proprio provvedimento e per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate dall'articolo 2 che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato e comportino un sostanziale beneficio per i consumatori. L'autorizzazione non può comunque consentire che venga eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato (articolo 4)

Diapositiva 21

Articoli 5 e 6: La concentrazione del mercato

Gli articoli 5 e 6 regolano le concentrazioni di imprese, specificamente tramite fusioni e acquisizioni.

La legge vieta operazioni di concentrazione che limitano la concorrenza. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato valuta se tali operazioni creano o rafforzano una posizione dominante nel mercato nazionale, eliminando o riducendo sostanzialmente e durevolmente la concorrenza.

Al termine dell'istruttoria, se l'Autorità accerta che l'operazione restringe la concorrenza, può vietarla o autorizzarla imponendo misure necessarie per impedire effetti lesivi per la concorrenza.

Diapositiva 22

AGCM & Golden Power

Mentre l'AGCM valuta le implicazioni concorrenziali di fusioni e acquisizioni, il Golden Power consente al governo di intervenire in operazioni riguardanti infrastrutture critiche e tecnologie sensibili.

Questa duplice tutela assicura che il mercato rimanga competitivo e, al contempo, che gli interessi strategici del paese siano preservati, integrando così la dimensione economica e quella di sicurezza nazionale nelle decisioni relative a operazioni societarie rilevanti.

Economia & Politica

POTERI

SUPER ANTITRUST?

NUOVI MUSCOLI PER SENTENZA (C'È UNA STRETTA SULLE IMPRESE)

24/05/2024

Diapositiva 23

Il Golden Power: gli inizi

Il Golden Power è uno strumento di controllo statale, concepito per proteggere settori strategici di rilevanza nazionale, garantendo che determinate operazioni societarie non compromettano la sicurezza e l'ordine pubblico.

La sua origine risale alla legislazione italiana degli anni 90, ma ha subito un'evoluzione significativa nel tempo, specialmente negli ultimi anni, in risposta alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza economica e nazionale.

Inizialmente, il Golden Power permetteva al governo di intervenire in casi di operazioni riguardanti imprese privatizzate, ex partecipate dallo Stato, in settori strategici come difesa e sicurezza nazionale. Tuttavia, l'attuale configurazione di questo strumento è molto più ampia e dettagliata, includendo settori come energia, trasporti, comunicazioni e, più recentemente, tecnologie critiche, infrastrutture e dati.

Diapositiva 24

Il Golden Power: ambiti d’azione

Il Golden Power consente al governo di intervenire bloccando o imponendo condizioni a operazioni societarie specifiche, come acquisizioni, fusioni, o vendite di quote azionarie, che potrebbero mettere a rischio gli interessi nazionali. Questa prerogativa è esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che può avvalersi del parere di un comitato apposito composto da rappresentanti di vari ministeri e dell'intelligence. Questo comitato esamina le operazioni rilevanti e formula raccomandazioni sulla base delle quali il governo può intervenire. Tra le operazioni che possono essere soggette a tale scrutinio rientrano anche quelle effettuate da soggetti esteri, rendendo il Golden Power uno strumento di particolare rilevanza nell'era della globalizzazione e degli investimenti internazionali.

Diapositiva 25

Il Golden Power: i successivi sviluppi

Recentemente, l'ambito di applicazione del Golden Power è stato ulteriormente ampliato per affrontare nuove minacce e sfide emergenti.

Ad esempio, con l'introduzione del decreto-legge n. 21 del 2012, sono stati inclusi settori come le infrastrutture critiche e le tecnologie ad alta intensità di conoscenza.

Successivamente, con il decreto-legge n. 148 del 2017, sono stati aggiunti ulteriori settori di interesse strategico, tra cui l'energia, i trasporti e le telecomunicazioni.

Nel 2019, a seguito delle crescenti preoccupazioni riguardanti la sicurezza delle reti di comunicazione 5G, è stato esteso il Golden Power anche alle tecnologie di nuova generazione e alle infrastrutture digitali. Questo intervento è stato motivato dalla necessità di proteggere le reti di comunicazione da possibili interferenze e infiltrazioni straniere che potrebbero compromettere la sicurezza nazionale.

Diapositiva 26

Golden Power durante la pandemia

La pandemia di COVID-19 ha ulteriormente accentuato l'importanza del Golden Power.

Durante la crisi sanitaria, l'Unione Europea ha esortato gli Stati membri a proteggere le proprie imprese strategiche dall'interesse di investitori stranieri, in particolare da quei paesi che potrebbero approfittare della situazione di vulnerabilità economica.

In risposta, l'Italia ha adottato misure temporanee per rafforzare il Golden Power, estendendo il controllo a nuovi settori e abbassando le soglie di partecipazione azionaria che possono far scattare l'intervento statale.

Queste misure temporanee sono state rese permanenti con il decreto-legge n. 23 del 2020, noto anche come "Decreto Liquidità", che ha ampliato ulteriormente la gamma dei settori coperti, includendo anche il settore agroalimentare e quello sanitario, cruciali durante l'emergenza pandemica.

Diapositiva 27

Golden Power e digitale

Con l'avanzare della digitalizzazione e la crescente importanza delle infrastrutture informatiche e dei dati, il governo ha riconosciuto la necessità di estendere il Golden Power anche a questi ambiti.

La protezione dei dati personali, la sicurezza informatica e la resilienza delle infrastrutture digitali sono diventati temi centrali nella discussione sulle prerogative del Golden Power.

Questo si riflette nella normativa recente che, per esempio, ha incluso tra i settori strategici anche le piattaforme digitali e i servizi di cloud computing, riconoscendo la loro importanza per la sicurezza nazionale.

Diapositiva 28

Golden Power ed equilibri internazionali

Il Golden Power, nella sua forma attuale, rappresenta un equilibrio delicato tra la necessità di attrarre investimenti stranieri e la protezione degli interessi strategici nazionali. In un contesto globale caratterizzato da forti interconnessioni economiche, l'Italia, come molti altri paesi, deve garantire che l'apertura ai mercati esteri non comprometta la propria sovranità e sicurezza.

La cooperazione internazionale, soprattutto a livello europeo, è fondamentale per armonizzare le misure di protezione e assicurare che non vi siano falle che possano essere sfruttate da attori malintenzionati. L'Italia partecipa attivamente a questi sforzi, contribuendo alla definizione di strategie comuni e condividendo le proprie esperienze e best practice con gli altri Stati membri dell'UE.

Diapositiva 29

Golden Power a 360°

Il Golden Power non si limita soltanto a bloccare o modificare operazioni, ma prevede anche la possibilità di imporre condizioni per assicurare che le transazioni non compromettano gli interessi nazionali.

Ad esempio, il governo può richiedere che determinate tecnologie o know-how restino in Italia, oppure che vengano mantenuti livelli occupazionali o determinati standard di produzione.

In alcuni casi, le autorità possono richiedere la presenza di rappresentanti del governo nei consigli di amministrazione delle società coinvolte, per monitorare e garantire il rispetto delle condizioni imposte.